

ECC.MA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

- Sezione lavoro -

RICORSO IN APPELLO EX ART 433 C.P.C.

PER: IENNACO ANNA nata il 10.06.1966 a Castel San Giorgio (Sa) (c.f. NNCNNA66H50C259S), rapp.ta e difesa, dall'avv. Veronica Ascolese, (cf. SCLVNC79M56G813C), entrambi elettivamente domiciliati in Poggiomarino (NA), presso lo studio in Via Sorrentino n. 59, in virtù di mandato conferito in calce su atto separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine e di cui se ne attesta la conformità, inserita nella busta telematica contenente il presente atto che si dichiara conforme all'originale.. Il procuratore costituito dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il procedimento ai seguenti indirizzi **PEC veronica.ascolese@forotorre.it** e/o FAX 0813386191

APELLANTE -

CONTRO

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA , in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso dalla Dott. Daniela Bazzoni, dom.ta presso Ufficio gestione contenzioso lavoro, Via Castagnoli n. 3 Bologna

-APPELLATO-

Per la riforma della sentenza n. 273/2021 pronunciata il 21.04.2021 dal Tribunale di Bologna sezione lavoro, depositata in data 19.08.2021 e non notificata

FATTO

Con ricorso depositato in data 16.12.2020 la ricorrente contenente anche istanza d'urgenza ex art. 700 cpc l'odierna appellante in qualità di collaboratore scolastico,

conveniva in giudizio l'appellata al fine di sentir dichiarare l'illegittimità, nullità, inefficacia del provvedimento di esclusione dalle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA, prot. N. 200 del 13/12/2018 a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo o comunque disporre la disapplicazione del provvedimento medesimo e il diritto della ricorrente al reinserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA con attribuzione del punteggio derivante dal servizio svolto presso l'Istituto Paritario "San Remigio" di Nocera Superiore (Sa) e precisamente: **profilo assistente amministrativo, punti 9.13; profilo collaboratore scolastico, punti 13.63 e dal titolo dichiarato di Operatore Computer erroneamente inserito in altra casella della domanda d'inserimento.**

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ex art. 7, L. 241/1990

Illegittimità del decreto di rettifica del punteggio per mancata comunicazione di avvio del procedimento

Nel caso di specie, il Decreto emesso dal Dirigente Scolastico non è stato preceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che "la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso" per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138).

In altri termini, secondo la giurisprudenza è illegittimo il provvedimento di rettifica del punteggio nell'ambito delle graduatorie ATA d'istituto che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990. Né, ad una siffatta fattispecie è applicabile la sanatoria di cui all'art. 21 octies, della legge 241/1990, "posto che non si tratta di attività vincolata in senso stretto" (cfr. T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., 28.10.2011, n. 334). Orbene, nel caso di specie il Decreto con cui il Dirigente Sc. ha provveduto, a rettificare i punteggi attribuiti nelle

graduatorie del triennio 2017/20 a tutt'oggi in essere non è stato preceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

Dal che consegue l'illegittimità del predetto provvedimento e, per converso, il diritto dell'odierno appellante a vedersi nuovamente riconosciuto, ai fini dell'inserimento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia 2017/20 con un punteggio totale pari a : **profilo AA punti 9.13, profilo Co punti 10.5 e CS punti 13.63.**

Il provvedimento di esclusione dalle graduatorie per tutti i profili è sproporzionato rispetto alle presunte irregolarità riscontrate, in quanto la ricorrente è in possesso di validi titoli di accesso ai profili stessi, ed ha diritto all'inserimento in graduatoria **eventualmente con il minor punteggio;**

Il D.M. 640/2017, relativo alla disciplina delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2018-2020 per il personale Ata, nella tabella A1 di valutazione dei titoli prevede una sezione dedicata espressamente al servizio svolto che così recita: *“Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta”*. Invero, detto "Decreto" va annullato/disapplicato, in quanto condiziona il riconoscimento dei servizi svolti alle dipendenze di talune tipologie di istituti scolastici all'assolvimento, da parte di questi, di un onere - nella specie quello previdenziale - **che sfugge dalla sfera di controllo del lavoratore ragion per cui quest'ultimo non potrà certamente ritenersi responsabile e/o indirettamente sanzionato per colpe ad egli non imputabili.**

Il D.M. 640/2017, relativo alla disciplina delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2018-2020 per il personale Ata, nella tabella A1 di valutazione dei titoli prevede una sezione dedicata espressamente al servizio svolto che così recita: *“Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta”*.

Sul punto, corre obbligo rilevare il chiaro monito proveniente dal massimo organo di giustizia amministrativa, in un caso analogo a quello per cui è giudizio, il quale, confermando la Sentenza del Tar Puglia, riteneva che "E' ILLEGITTIMA LA DISPOSIZIONE contenuta nell'art. 23, comma 24, del d.m. 22 aprile 1993, CHE CONDIZIONA L'ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO PRESTATO PRESSO ISTITUTI DI ISTRUZIONE PRIVATI, LEGALMENTE RICONOSCIUTI O PAREGGIATI - AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PER SOLI TITOLI previsti dall'art. 2 del d.l. 6 novembre 1989 n. 357, convertito con modificazioni dalla l. 27 dicembre 1989 n. 417 - ALLA INDICAZIONE DELL'ENTE PREVIDENZIALE AL QUALE SONO STATI CORRISPOSTI I CONTRIBUTI, IN QUANTO TRATTASI DI DISPOSIZIONE CHE, IMPLICANDO INADEMPIENZE DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE NELLO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO, FINISCE CON L'ASSolvere AD UNA IMPROPRIA FUNZIONE SANZIONATORIA INDIRETTA, IN QUANTO COLPISCE IL DIPENDENTE, A CAUSA DELLA INFRAZIONE POSTA IN ESSERE, IN SUO DANNO, DAL DATORE DI LAVORO, CHE ATTESTA, SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ (O DELL'ORGANO LEGITTIMATO A CERTIFICARE, PER SUO CONTO) L'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E, CORRELATIVAMENTE, DEL RAPPORTO DI DIPENDENZA." (Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. n. 5570/2001).

Con il menzionato provvedimento il Consiglio di Stato evidenziava che le inadempienze dell'istituto legalmente riconosciuto è questione che può far venir meno, in via sanzionatoria, il rapporto di riconoscimento o di parificazione, indirettamente influenzando, anche, sulla riconoscibilità del servizio ivi prestato per i fini che interessano ma non è, al contrario, di per sé indicativa né della non effettività dello svolgimento del servizio, (DI CUI FA FEDE LA CERTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE), né della non acquisita esperienza didattica e capacità professionale necessari e sufficienti per l'attribuzione del punteggio".

Infatti, la ratio insita nei plurimi atti amministrativi con i quali le istituzioni scolastiche, in linea con le direttive ministeriali, prevedono le procedure volte al riconoscimento dei titoli di servizio, ai fini della maturazione del punteggio in graduatoria, è quella di accertare che le prestazioni indicate nelle autocertificazioni predisposte dai partecipanti ai concorsi siano state effettivamente espletate.

Detto obiettivo non lo si potrà certamente raggiungere subordinando il riconoscimento del servizio all'assolvimento delle obbligazioni previdenziali da parte dell'istituto scolastico, essendo questa una circostanza fuori dalla sfera di responsabilità del docente o dell'impiegato (assistente amministrativo, collaboratore scolastico), e **pertanto al quale il mancato adempimento non è in alcun modo imputabile, come puntualmente e ragionevolmente evidenziato dal Consiglio di Stato.**

Aderire ad una diversa conclusione significherebbe privare ingiustamente l'odierno appellante di un diritto (quello a vedersi riconosciuto i servizi EFFETTIVAMENTE svolti) **per colpe certamente a lui non ascrivibili**, con evidente pregiudizio in termini di punteggio nelle graduatorie e susseguente possibilità di accedere ad incarichi temporanei e/o definitivi.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 5 del DM n. 59 del 26 giugno 2008. Illegittimità dell'attività di controllo esercitata dal dirigente della scuola statale sulla regolarità contributiva relativa al precedente rapporto di lavoro

Ai sensi dell'art. 6, comma 5 del DM n. 59 del 26 giugno 2008, relativo alle graduatorie di III fascia per il conferimento di supplenze temporanee al personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale, all'atto del primo rapporto di lavoro stipulato, i controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti sono ***tempestivamente effettuati*** dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16.1.2003 n.

3, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 7, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, della corrispondenza titoli/aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate al candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche indicate nel modello di domanda.

Pertanto, l'aspirante dipendente aveva già assolto il suo onere documentale mediante la compilazione in autocertificazione della domanda (che "guida" il compilatore nell'indicare gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti), e la consegna del certificato di servizio spettando invece alla amministrazione operare d'ufficio il controllo di quanto dallo stesso dichiarato.

L'interessato cioè può limitarsi a "dichiarare", mentre l'amministrazione deve operare il controllo sulle dichiarazioni, acquisendo la "documentazione" a comprova delle dichiarazioni o comunque verificando quanto dichiarato.

Come detto sopra il controllo deve riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante. Nel caso di aspirante assistente amministrativo o collaboratore scolastico i "titoli posseduti" ed i "servizi prestati" risultano quelli di cui all'Allegato A1 al DM citato tra i quali vi è il servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in Scuole non statali paritarie.

Pertanto, il controllo deve limitarsi alla verifica della effettuazione del servizio presso l'Istituto paritario mentre **non può estendersi alla verifica della regolarità contributiva**, trattandosi di situazione per la quale l'I.S. non ha alcun interesse ai fini della graduatoria, ma che rileva esclusivamente nei rapporti tra aspirante e Istituto paritario, controllo che oltretutto doveva ritenersi assorbito dalla presentazione del certificato in originale rilasciato dall'Istituto paritario attestante l'effettivo servizio svolto.

Del resto non compete certo al dirigente scolastico dell'Istituto che stipula il contratto, accertare e dichiarare la validità dei certificati rilasciati da scuole pubbliche ancorché non statali, né tale giudizio di invalidità può fondarsi sul mero riscontro della regolarità

contributiva del pregresso rapporto. La disciplina regolatrice del sistema di conferimento degli incarichi si fonda sul principio meritocratico del punteggio correlato all'esperienza maturata e quindi al servizio prestato dal candidato - aspirante inserito in graduatoria.

La valutazione delle capacità acquisite (e quindi la determinazione del punteggio) di ciascun candidato esula dalla regolarità dei versamenti contributivi inerenti i precedenti rapporti di lavoro dipendente, circostanza che di per sé non è espressiva di alcuna esperienza o capacità ed in ogni caso estranea alla condotta del dipendente ed al governo delle sue azioni. perché anche in ipotesi di carenza radicale (come assume la giustizia amministrativa), *“Il certificato di servizio rilasciato dall'amministrazione scolastica senza l'indicazione dell'ente presso cui sono stati versati i contributi previdenziali non preclude la valutazione dei periodi di insegnamento agli effetti di cui all'art. 2 comma 4 l. 3 maggio 1999 n. 124. Il mancato versamento dei contributi, quindi, può assumere soltanto valore di presupposto per l'esercizio di ogni ulteriore accertamento dell'amministrazione in ordine alle condizioni ed ai periodi in cui il servizio oggetto di certificazione è stato reso, ma non può dare ingresso con effetto di automatismo all'esclusione dalla selezione per l'immissione nelle graduatorie permanenti.”* **A rigore il controllo d'ufficio dei titoli posseduti effettuato ai sensi dell'art. 7 comma 5 D.M. 640 30/08/2017, non può spingersi sino al controllo di regolarità dei versamenti contributivi non concorrendo quest'ultima a costituire alcun titolo o a contestarne la relativa validità né tanto meno a garantire la certa effettività del servizio dichiarato.**

La illegittimità di tale esorbitanza indagatoria ad opera del dirigente scolastico è confermata dalle note alla tabella di valutazione allegata al DM 640/17 (pag 39), pertanto la regolarità dei versamenti contributivi non poteva in alcun caso essere oggetto di controllo ai sensi degli artt. 7 ed 8 del suddetto decreto relativo ai controlli in merito alle dichiarazioni rese dagli aspiranti inclusi nelle graduatorie per le supplenze.

Non ricorrenza di alcuna ipotesi di giusta causa di recesso anticipato tipizzate dal CCNL in materia di conferimenti a termine - violazione del principio di tipicità e tassatività delle ipotesi di recesso art 1373 e 2119 cc e dell'art 13 CCNL 2018-2020

Premessi gli assorbenti rilievi sopra esposti di cui quelli in prosieguo non costituiscono, neppure tacitamente, rinuncia, va osservato come una volta perfezionato da parte della P.A. il contratto di lavoro subordinato la stessa si ponga al pari di qualsiasi contraente privato e la sua condotta vada dunque valutata secondo gli stessi parametri utilizzati per il datore di lavoro privato. Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui *'Il rapporto di lavoro a tempo determinato, al di fuori del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., può essere risolto anticipatamente non già per un giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, ma soltanto in presenza delle ipotesi di risoluzione del contratto previste dagli artt. 1453 e ss. cod. civ.. Ne consegue che, qualora il datore di lavoro proceda ad una riorganizzazione del proprio assetto produttivo, non può avvalersi di tale fatto per risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato'* (cfr. Cass. Sez. L. n. 3276 del 2009). Simile principio è applicabile anche nel rapporto contrattuale posto in essere dalle parti nel quale il MIUR a seguito della sottoscrizione del contratto di lavoro a termine con l'appellante ha assunto la veste di datore di lavoro agendo al pari di un datore di lavoro privato. Ne consegue che il recesso esercitato dal MIUR dal contratto comunicato all'appellante deve ritenersi illegittimo alla stregua dei principi di carattere generale in materia di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non potendo il recesso essere esercitato prima della scadenza del termine se non nelle ipotesi tassative indicate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, non ricorrenti nel caso di specie. Si osserva ulteriormente che la illegittimità dell'impugnato recesso non viene meno anche a volersi ritenere, argomentando dal richiamo contenuto nelle premesse del decreto di risoluzione agli artt 7 e 8 del DM 640/17, che l' I. Comprensivo abbia giustificato la risoluzione del rapporto di lavoro in ragione della non rispondenza a vero della dichiarazione resa dall'aspirante nella domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto relativa al servizio

precedentemente svolto in una scuola paritaria. A tale conclusione il dirigente scolastico, come evincibile nelle premesse del decreto di risoluzione, ha ritenuto di dovere pervenire non considerando valide – per motivi non esplicitati e tuttora ignoti – la certificazioni pervenute dalla Scuola paritaria né diversamente rilevante la documentata richiesta di regolarizzazione contributiva presentata dalla stessa scuola al competente Istituto di Previdenza.

Parimenti il CCNL Scuola *ratione temporis* applicabile all'art 13 co. 9 non contempla fattispecie che legittimino il recesso anticipato del contratto a termine cui sia sussumibile il caso de quo. Sotto altro profilo deve ritenersi - secondo questa difesa - che la mancata produzione della documentazione congrua ed atta a sostituire la dichiarazione dei versamenti previdenziali non autorizzava ad applicare le conseguenze sanzionatorie previste per la distinta e diversa ipotesi nella quale dovesse mancare un titolo idoneo per essere ammessi nella graduatoria ATA III fascia. Non si vede come una omissione contributiva - imputabile all'istituto scolastico presso il quale l' appellante aveva in passato prestato servizio - possa inficiare il servizio dichiarato dalla stessa nella domanda per essere ammessi nella graduatoria di terza fascia ATA e porre in *non cale* un certificato di servizio proveniente dallo stesso istituto paritario, atto che in un giudizio di accertamento del rapporto di lavoro sarebbe stato sufficiente a surrogare qualsivoglia prova testimoniale, assicurando la piena soddisfazione della pretesa attorea volta all' acclaramento del rapporto di lavoro dipendente per la durata dichiarata nella domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto .

L'Art. 8 DM 640/17 rubricato Nullità della domanda - Esclusione della procedura recita “8.1 - Sono nulle le domande prive della sottoscrizione dell'aspirante o inoltrate oltre il termine indicato nel precedente art. 4 - comma 1, e le domande da cui non è in alcun modo possibile evincere le generalità dell' aspirante o la procedura o il profilo professionale cui si riferiscono. 8.2 - L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che: a) - abbiano presentato domanda in più istituzioni scolastiche nella stessa provincia o in province diverse; b) - abbiano presentato domanda on line di scelta delle istituzioni scolastiche priva della necessaria

presupposta domanda di inserimento o di conferma di aggiornamento; c) - risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3; d) - abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.[...] 8.4 - Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445”.

Il dirigente scolastico avrebbe equiparato analogicamente agli effetti sanzionatori, in assenza di *eadem ratio* ed in deroga al principio di tassatività delle norme sanzionatorie, alla fattispecie di dichiarazione mendace o falsa quella oggetto di causa, totalmente diversa, in cui senza affermare la falsità della certificazione prodotta (confermata peraltro dalla documentazione del centro per l'impiego) né tampoco revocare in dubbio l'effettività del precedente rapporto di lavoro presso la scuola parificata, l'Istituto Scolastico Statale contesta la irregolarità contributiva del precedente rapporto di lavoro.

Violazione dei principi di correttezza e buona fede

Il recesso tardivo (a 2 mesi dall'incarico) è contrario ai principi di correttezza e buona fede e di tutela dell'affidamento.

Nel caso in esame, non è stato rispettato il termine per l'esercizio dei poteri di controllo dal parte del dirigente scolastico che ha proceduto alla nomina.

Di fatti l'art. 71 del DPR. 445/00 pone a carico della P.A. destinatarie di dichiarazioni sostitutive l'onere di effettuare in ordine ad essi idonei e – nel caso specifico – tempestivi controlli. Il procedimento di controllo deve concludersi sempre, ove avviato, con un atto scritto da cui risulti l'accertata veridicità o meno, del contenuto delle dichiarazioni sostitutive; è obbligo della PA dare comunicazione di avvio del procedimento sui controlli e dei risultati di detti controlli. Nel caso di specie non è stata osservata la procedura: mai nessuna preventiva comunicazione di avvio del

procedimento di rettifica è stato notificato all'odierno appellante, contravvenendo alle più elementari norme sul contraddittorio.

Ulteriore motivo di illegittimità e nullità del decreto impugnato è dato dalla circostanza che il Dirigente Scolastico ha dato ad esso IMMEDIATO CARATTERE DI DEFINITIVITA' mentre avrebbe dovuto concedere i termini di legge per proporre il reclamo al decreto di rettifica. Il D.M. nr. 640/2017, all'art. 9, prevede infatti che avverso i provvedimenti di esclusione, nullità, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al Dirigente dell'istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento. Lo stesso articolo, al punto 2, prevede tutta la procedura da seguire in caso di accertamenti dei punteggi ai fini delle graduatorie, prevedendo esplicitamente i termini per proporre il reclamo (10 gg dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria). Pertanto, il decreto di risoluzione del rapporto di lavoro, fonda sul decreto di rettifica che non era ancora diventato definitivo.

Ancora, si riscontra una totale nullità del decreto di scioglimento del rapporto di lavoro per assoluta ed insanabile carenza di motivazione, in violazione della disposizione di cui all'art. 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., secondo cui “Ogni provvedimento amministrativo ...deve essere motivato...La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze della istruttoria”. Tale mancanza è provata per tabulas. Nel detto decreto impugnato è solamente riportato l'art.7 del D.M. nr. 640 del 30/08/2017. A questa difesa non è chiaro a quale caso, previsto nel detto articolo, ci si possa riferire, con impossibilità da parte dell' appellante di poter controdedurre in legittimo contraddittorio, in quanto non è dato sapere le motivazioni ed i casi particolari posti alla base del provvedimento di rettifica di punteggio nella graduatoria. Anche alla luce dell'articolo richiamato dallo stesso Istituto resistente, si può evincere la totale inosservanza della procedura da seguire, non avendo l'Istituto stesso rispettato la concessione dei termini di cui al successivo articolo 9 del medesimo D.M.

Sul danno subito dall' appellante a seguito del comportamento illegittimo dell'amministrazione resistente.

La condotta complessivamente tenuta dall'amministrazione ha chiaramente cagionato nei confronti della Iennaco un danno ingiusto meritevole di ristoro sia sotto il profilo non patrimoniale che sotto il profilo patrimoniale.

Infatti, il decreto di rettifica e risoluzione provvedeva alla rettifica del punteggio ed alla risoluzione del contratto dell'appellante stipulato sino al 30.06.2020 per 6 ore settimanali.

Successivamente alla rettifica del punteggio, l'appellante ha visto sensibilmente ridotte le possibilità di stipulare ulteriori contratti come personale ATA.

Da quanto sopra si evince che il comportamento illegittimo di parte appellata ha determinato nei confronti dell'appellante un grave danno da perdita di chance, intesa quale lesione attuale

Il Consiglio di Stato con sez. VI, sent. n. 5413/2008; n. 5822/2008; n. 5832/2008 stabilisce che l'istante non sia tenuto a dar prova del danno subito, essendo lo stesso in re ipsa, e lo commisura, in via equitativa, per il docente di ruolo, alle retribuzioni che sarebbero maturate nel caso di tempestiva assunzione detraendo le somme percepite a titolo di retribuzione per le eventuali supplenze effettuate nel periodo in cui l'appellante avrebbe dovuto essere già in costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per i supplenti, invece, la giurisprudenza del Consiglio di Stato determina il danno risarcibile nel 50% delle retribuzioni non percepite dall'interessato, detraendo le somme eventualmente fruite dall'appellante per attività altrimenti svolte.

Assume importanza il riconoscimento del punteggio giuridico. Ricordiamo che per accedere alla I fascia (graduatorie permanenti) è necessario maturare un'anzianità di servizio di 24 mesi.

Tanto premesso e dedotto, la sig. Iennaco Anna come in epigrafe rappresentata e difesa

CHIEDE

All'Ecc.ma Corte d'Appello adita che, alla luce di quanto esposto, in accoglimento

del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 273/2021 ,Voglia fissare l'udienza di discussione della causa ed accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) Accertare e dichiarare l'illegittimità / nullità / inefficacia di esclusione dalle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA, prot. N. 200 del 13/12/2018 a firma del Dirigente Scolastico dell' Istituto Comprensivo o comunque disporre la disapplicazione del provvedimento medesimo;

-per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e condannare parte resistente al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dall' appellante, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi equitativamente in via di giustizia.

2) in ogni caso, per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e disporre il riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutto il servizio prestato dall'esponente dal 16.09.2019 al 30.06.2019 per 6 ore settimanali,

3)Condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione al procuratore costituito anticipatario.

Si depositano documenti fascicolo di primo grado

- copia sentenza n. 273/2021

Poggiomarino 25.11.2021

Avv. Veronica Ascolese

